

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEGLI ALTRI FERTILIZZANTI AZOTATI**

**Comuni non designati Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola - PIANEZZE**

**Comuni designati Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola - MAROSTICA**

## **ART. 1.- PREMESSE**

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio dei Comuni di Marostica e Pianezze, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura, dei materiali digestati e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 25 febbraio 2016, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 1835/2016 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.
3. Resta ferma la possibilità per i Sindaci, attraverso Ordinanza Sindacale, di stabilire in determinati contesti e per periodi definiti di tempo regole diverse da quelle del presente Regolamento ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e cioè in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

## **ART. 2. -FINALITÀ'**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura, dei materiali digestati e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

## **ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole dei territori comunali di Marostica e Pianezze, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

## **ART. 4 - MODALITÀ' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE**

### *4.1 Modalità generali*

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura e dei materiali digestati deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
  - b) del tipo di effluente;
  - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare. Inoltre nel caso in cui durante il trasporto e lo spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati venga imbrattato il suolo pubblico si dovrà provvedere all'immediata rimozione e ripristino dello stato preesistente;
  - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo del letame, del compost esausto da fungicoltura, del digestato e dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, sempreché le condizioni meteorologiche lo permettano, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
  - c) la massima efficienza agronomica nell' utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
  - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

#### *4.2 Modalità specifiche*

1. Considerato che il territorio comunale di **Marostica** è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 4.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
  - c) lo spandimento del liquame anche se sottoposto a trattamento con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
  - d) la preclusione allo spandimento invernale, in base alla diversa tipologia di materiale, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016 "*PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DEL VENETO - CRITERI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI*" e s.m.i. comprese le eventuali modifiche del periodo di divieto di spargimento, decretate di volta in volta dalla Regione Veneto con apposito provvedimento.
  - e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.
2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

#### **ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE**

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento, del compost esausto da fungicoltura e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 25.02.2016) e regionale (DGR 1835/2016 - allegato A), delle seguenti quantità massime:

##### **nei terreni ubicati a Pianezze, comune non designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola:**

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (quantitativo riferito all'apporto di azoto "totale" da effluente zootecnico, che concorre al raggiungimento del massimale di azoto efficiente somministrabile complessivamente alle colture indicato all'allegato 2a "Tabella Mas" della DGR n. 1835/2016) degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento e del compost esausto da fungicoltura;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 340 kg di azoto per ettaro per anno

##### **nei terreni ubicati a Marostica, comune designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola:**

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (quantitativo riferito all'apporto di azoto "totale" da effluente zootecnico, che concorre al raggiungimento del massimale di azoto efficiente somministrabile complessivamente alle colture indicato all'allegato 2a "Tabella Mas" della DGR n. 1835/2016) degli effluenti di allevamento anche se sottoposti a trattamento e del compost esausto da fungicoltura;

- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

#### **ART. 6 - LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI**

1. Così come riportato all'art. 4 dell'allegato A alla DGR 1835/2016, l'utilizzo dei **letami** e dei concimi azotati ed ammendanti organici di cui il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque; fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 metri di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto di cui al medesimo art. n. 94;
- e) a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- f) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e s.m.i.
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11/11/1996 n. 574 e s.m.i.;
- i) sui terreni interessati dalla distribuzione di sottoprodotti di vinificazione, di cui alle norme di applicazione del D.M. 27/11/2008 per la Regione Veneto;
- j) su terreni con pendenza superiore al 10 % e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione.

2. Fatto salvo il periodo di divieto autunno-invernale, stabilito dalla normativa di settore più sopra richiamata all'art. 4, comma 4.2 lett. d) del presente regolamento, nei comuni di **Pianezze** e **Marostica** è altresì vietato l'utilizzo dei letami:

- a) dal 1° settembre al 15 giugno a meno di 150 m dalle abitazioni dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00;
- b) dal 16 giugno al 14 luglio, a meno di 150 m dalle abitazioni, divieto di spargimento dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
- c) dal 15 luglio al 31 agosto, a meno di 150 m dalle abitazioni, divieto di spargimento di qualsiasi tipo di letame dalle 7.00 alle 22.00;
- d) per tutto il periodo dell'anno, a meno di 150 m dalle abitazioni, alla domenica e nei giorni festivi divieto di spargimento di qualsiasi tipo di letame;
- e) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV -. Osservatorio suolo e rifiuti.

3. L'utilizzo di **liquami** e dei materiali ad essi assimilati, in entrambi i comuni, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- d) a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; La disposizione non si applica ai canali arginati e ai canali superficiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché connesse ai corpi idrici naturali.
- e) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV -. Osservatorio suolo e rifiuti.
- f) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque; fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- g) nelle zone di tutela assoluta di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto di cui al medesimo art. 94;

- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) sui terreni interessati dalla distribuzione nel medesimo anno solare delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui norme regionali di attuazione della legge 11 novembre 1996, n. 574, e s.m.i.;
- j) sui terreni interessati nel medesimo anno solare dalla distribuzione di sottoprodotti dei processi di vinificazione, di cui alle norme di applicazione del DM 27 novembre 2008 per la Regione Veneto ;
- k) sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% nel caso in cui siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto). L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni;
- l) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- m) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- n) per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
- o) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- p) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- q) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- r) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- s) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR. n.9.8.2005, n. 2241.

4. Fatto salvo il periodo di divieto autunno-invernale, stabilito dalla normativa di settore più sopra richiamata all'art. 4, comma 4.2 lett. d) del presente regolamento, è altresì vietato l'utilizzo dei **liquami**:

- a) dal 1° settembre al 15 giugno a meno di 150 m dalle abitazioni dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle 18.00 alle 21.00;

- b) dal 16 giugno al 14 luglio, a meno di 150 m dalle abitazioni, divieto di spargimento dalle ore 10.00 alle ore 21.00;
- c) dal 15 luglio al 31 agosto, a meno di 150 m dalle abitazioni, divieto di spargimento dalle ore 6.00 alle ore 23.00;
- d) per tutto il periodo dell'anno, a meno di 150 m dalle abitazioni, alia domenica e nei giorni festivi;
- e) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV - Osservatorio suolo e rifiuti.

#### **ART. 7 - ACCUMULO TEMPORANEO**

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto nell'allegato A alla DGR n. 1835/2016;
2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
  - a) 5 metri dalle scoline;
  - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
  - c) 100 m dal limite dei centri abitati;
  - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
  - e) 20 m dai corpi idrici;
  - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
  - g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'allegato A della DGR 1835/2016, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
  - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
  - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
  - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha. In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC, con esclusione degli altri materiali assimilati, con accumuli di dimensioni non

superiore a 6 mc di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 2.500 mq, limitatamente alle seguenti situazioni:

- aree montane
- piccoli allevamenti di tipo familiare;
- utilizzatori che effettuino la distribuzione di letami sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1835/2016.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

#### **ART. 8 - ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO**

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti dei punti di captazione di acque per uso pubblico presenti nel suo territorio, individuati a numero di Foglio e Mappale.
2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

#### **ART. 9-TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE**

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dalla DGR n. 1835/16.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

#### **ART. 10-DIFFUSIONE**

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

#### **ART. 11 - CONTROLLI E SANZIONI**

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni



nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si procederà da parte degli organi di vigilanza con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento, con Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni del Marosticense, gli importi edittali indicati al primo comma da cui derivare la somma dovuta per la violazione, possono essere rideterminati in misura diversa in relazione alle tipologie di violazione. Vanno comunque rispettati i limiti edittali minimo e massimo sanciti dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000- TUEL (art. 16 L. 689). Sempre con deliberazione di Giunta dell'Unione detti importi possono essere periodicamente aggiornati.

#### **ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, ciascun comune aderente all'Unione Montana Marosticense si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, ciascun Comune e L'Unione Montana si impegnano a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV - Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;
2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione comunale, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

#### **IN ALLEGATO LE TABELLE RIASSUNTIVE**

**TABELLA DIVIETI DI SPANDIMENTO PER TIPO DI FERTILIZZAZIONE E TIPO DI ZONA**

**ZONA ORDINARIA**

TIPOLOGIA DI MATERIALE	GIORNI DI DIVIETO	PERIODO DI DIVIETO SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1 dicembre-31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1 dicembre-31 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1 dicembre-31 gennaio
Letami e assimilati		nessun divieto *
Concimi azotati e ammendati organici di cui al D. Lgs. N. 75/2010		nessun divieto *
Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca $\geq 20\%$		nessun divieto *
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. N. 75/2010 con N totale $\geq 2,5\%$		nessun divieto *

\* previo ripetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli art. 4 e 5

**ZONA VULNERABILE**

TIPOLOGIA DI MATERIALE	GIORNI DI DIVIETO	PERIODO DI DIVIETO SPANDIMENTO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	120 gg	1 novembre - fine febbraio
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 E pda 1150/2011)- in presenza di presenza di pascoli, pascoli-prati, ivi compresi i medicaia o cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con enerbimento permanente; su terreni con presenzas di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata	90 gg	1 dicembre - 31 gennaio
Letami e assimilati (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	90 gg	1 dicembre - 31 gennaio
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) *	30 gg	15 dicembre - 15 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	120 gg	1 novembre - fine febbraio
Concimi azotati e ammendati organici di cui al D. Lgs. N. 75/2010 (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) **	90 gg	1 dicembre - 31 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. N. 75/2010 con N totale $\geq 2,5\%$	30 gg	15 dicembre - 15 gennaio

\* solo su pascoli, prati pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole

\*\* sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi

## ZONA ORDINARIA E ZONA VULNERABILE

	LETAME e Assimilati		LIQUAMI e Assimilati
<b>Dal 01/09 al 15/06*</b>	<150mt abitaz. dalle <b>11,00</b> alle <b>14,00</b> e dalle <b>18,00</b> alle <b>20,00</b>	<b>Dal 01/09 al 15/06*</b>	<150mt abitaz. dalle <b>11,00</b> alle <b>14,00</b> e dalle <b>18,00</b> alle <b>21,00</b>
<b>Dal 16/06 al 14/07</b>	<150mt abitaz. dalle <b>10,00</b> alle <b>20,00</b>	<b>Dal 16/06 al 14/07</b>	<150mt abitaz. dalle <b>10,00</b> alle <b>21,00</b>
<b>Dal 15/07 al 31/08</b>	<150mt abitaz. dalle <b>07,00</b> alle <b>22,00</b>	<b>Dal 15/07 al 31/08</b>	<150mt abitaz. dalle <b>6,00</b> alle <b>23,00</b>
<b>Tutto l'anno</b>	<150 mt abitaz. nelle <b>domeniche e festivi</b>	<b>Tutto l'anno</b>	<150 mt abitaz. nelle <b>domeniche e festivi</b>
.	Salvo preclusione dal 01/11 <b>al</b> 31/01	*	Salvo preclusione dal 01/11 al 28/02
<b>** Dal 15/12 al 15/01</b>	Per Letame palabile/Ammend. Organici su Prati stabili/Pascoli	<b>**Dal 01/11 al 31/01</b>	<b>se</b> su Prati stabili, cereali autunno-vernini, interfilari inerbiti, ecc